

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **N° 1072 del 25/10/2019**

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

#### **OGGETTO:**

**ATTO DI CITAZIONE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO PROMOSSA  
DAL SIG. C.R.. PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata la richiesta prot. n. 8362 del 7.3.2013 all'allora Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, formulata dal sig. C.R. tramite l'Avv. Roberto Giorgetti di Milano, per il risarcimento dei danni subiti in esito all'evento verificatosi in data 8.2.2005 presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero di Saronno;

Dato atto che il sinistro non trova copertura nella polizza di tipo "claims made" n. ITOMM1000153, stipulata con la compagnia IGI Insurance Company Ltd (ora Am Trust Europe Lmt) per il periodo 1.7.2010 – 30.9.2013, in quanto la stessa prevede un periodo di retroattività fino al 30.6.2005, mentre l'evento è dell'8.2.2005;

Richiamata la deliberazione n. 828 del 14.10.2015 della ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio di presa d'atto dell'Atto di citazione promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dal sig. C.R. per il risarcimento dei danni sopra indicati, con incarico per la difesa dell'Ente agli Avv.ti Isabella Peroni e Cesare Peroni dello Studio legale associato Peroni di Busto Arsizio;

Richiamata altresì la deliberazione n. 913 del 9.8.2019, con la quale si è preso atto della Sentenza n. 85/2019 del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, emessa in data 17.1.2019 nella causa RG. 5053/2015, che condanna la ex Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio a corrispondere a C.R. la somma di € 1.297,56 oltre interessi legali e spese di giudizio;

Dato atto che con la suddetta deliberazione si è provveduto al pagamento a titolo di risarcimento danni a favore del sig. C.R. dell'importo di € 4.166,05, comprensivo di interessi, spese legali e di CTU;

Vista la nota prot. n. 35449 del 18.7.2019, con la quale lo Studio legale Peroni ha trasmesso l'atto di citazione alla Corte d'Appello di Milano, promosso da C.R., rappresentato dagli Avv.ti Roberto Giorgetti ed Alessandro Bruzzone del foro di Milano, per la condanna dell'ASST della Valle Olona, in riforma della sentenza n. 85/2019 del Tribunale di Busto Arsizio, di un risarcimento danni pari ad un importo € 133.147,99;

Ritenuto, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 376 del 20.3.2019;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda agli Avv.ti Isabella Peroni e Cesare Peroni, anche disgiuntamente, dello Studio Legale Associato Peroni con sede in Busto Arsizio, i quali risultano - da curricula prodotti - competenti nella materia del contendere;

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Esaminato il preventivo, redatto dallo Studio legale Peroni in conformità al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014 e s.m.i., con applicazione della percentuale massima di decurtazione prevista per ciascuna fase sul valore medio di liquidazione di riferimento, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, acquisito al protocollo n. 40860 del 29.8.2019, pari ad un importo di € 5.994,00, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, per un totale di € 8.745,96, oltre eventuali spese esenti;

Ravvisata la necessità per questa Azienda di costituirsi nel giudizio di che trattasi, conferendo mandato di difesa e rappresentanza dell'Azienda agli Avv.ti Isabella Peroni e Cesare Peroni, anche disgiuntamente, dello Studio Legale Associato Peroni di Busto Arsizio;

Vista la proposta n. 1139/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

facendo propria la proposta n. 1139/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dell'Atto di Citazione promosso avanti la Corte d'Appello di Milano in data 17.7.2019 dal sig. C.R., rappresentato dagli Avv.ti Roberto Giorgetti e Alessandro Bruzzone del foro di Milano, per la riforma della sentenza n. 85/2019 del Tribunale di Busto Arsizio relativa alla causa RG. 5053/2015;

2° - di conferire incarico agli Avv.ti Isabella Peroni e Cesare Peroni, anche disgiuntamente, dello Studio Legale Associato Peroni di Busto Arsizio, ai quali viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale nel testo che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dagli Avv.ti Isabella Peroni e Cesare

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Peroni dello Studio Legale Associato Peroni in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 376 del 20.3.2019;

4° - di contabilizzare l'onere derivante dal presente provvedimento per complessivi presunti € 9.000,00 al conto 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio 2019 (Sottobudget 2019003854/AGL);

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n.                    del

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dott. Eugenio Porfido, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

gli Avvocati Isabella Peroni, nata a Varese il 18 settembre 1963 C.F. PRN SLL 63P58 L682B e Cesare Peroni, nato a Varese il 13 maggio 1959 C.F. PRN CSR 59E13 L682T di seguito "Gli Avvocati", con studio in Busto Arsizio, Largo Po, 1, P.I. 02150890123

premessi che

è stato promosso nei confronti dell'ASST della Valle Olona atto di citazione in appello, notificato allo Studio Legale Peroni in data 17.7.2019 e pervenuto all'ASST il 18.7.2019 prot. n. 35499/19, avanti la Corte d'Appello di Milano dal sig. C.R., rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Giorgetti e Alessandro Bruzzone del Foro di Milano, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio in Milano, via Fontana n. 28, per la riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 85/19 emessa in data 17.1.2019 nella causa R.G. n. 5053/2015 e pubblicata il 18.1.2019

si stipula e si conviene quanto segue:

### **Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto**

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

### **Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico**

L'ASST conferisce agli Avvocati, anche disgiuntamente, che accettano, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L'ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dagli Avvocati del grado di complessità della controversia.

L'ASST dichiara altresì di essere stata informata dagli Avvocati di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore degli Avvocati mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



### **Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.**

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dagli Avvocati.

Nell'esecuzione dell'incarico gli Avvocati potranno avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST.

Durante lo svolgimento dell'incarico, gli Avvocati avranno l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

Gli Avvocati si impegnano ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

Gli Avvocati, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbligano, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

### **Art. 4 - Determinazione del compenso**

L'ASST si obbliga a corrispondere agli Avvocati il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

### **Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso**

Gli Avvocati si impegnano ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dagli Avvocati costituiscono causa di risoluzione del presente contratto .

L'ASST è tenuta a corrispondere agli Avvocati l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

Gli Avvocati potranno farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

### **Art. 6 – Recesso dal contratto.**

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

### **Art. 7 - Disposizioni di rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che gli Avvocati



dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

**Art. 8 – Foro competente.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

Gli Avvocati:

Avv. Isabella Peroni

---

Avv. Cesare Peroni

---

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona  
Il Direttore Generale  
Dott. Eugenio Porfido

---

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

Gli Avvocati

Avv. Isabella Peroni

---

Avv. Cesare Peroni

---

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona  
Il Direttore Generale  
Dott. Eugenio Porfido

---

prot. 60860  
29-8-19

**From:** Isabella Peroni PEC <[isabella.peroni@busto.pecavvocati.it](mailto:isabella.peroni@busto.pecavvocati.it)>  
**To:** [protocollo@pec.asst-valleolona.it](mailto:protocollo@pec.asst-valleolona.it)  
**Sent:** 29/08/2019 12:35:16  
**Subject:** VERTENZA [REDACTED] - giudizio di appello  
**Attachments:** PERONI\_Isabella\_dichiarazione\_assenza\_conflitto\_interessi.pdf; PERONI ISABELLA (CARTA IDENTITA').pdf; PERONI\_Cesare\_dichiarazione\_assenza\_conflitto\_interessi.pdf; PERONI AVV. CESARE carta identità.pdf

---

Spettabile ASST DELLA VALLE OLONA,

facendo seguito a nostra comunicazione del 17/07/2019 ed in riscontro a Vs del 13/08/2019, ringraziando per l'incarico conferitoci, formulo di seguito il preventivo per la vertenza in oggetto.

Giudizio avanti la Corte di Appello, valore € 131.845,77

- Fase di studio € 1.418,00
- Fase introduttiva € 910,00
- Fase istruttoria € 1.236,00
- Fase decisionale € 2.430,00
- **TOTALE € 5.994,00**

Oltre spese generali 15%, Cassa Previdenza Avvocati, IVA ed eventuali spese anticipate.

Allego, altresì, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte da me e da mio fratello Cesare, corredate da copia delle nostre carte di identità.

In attesa di riscontro per la formalizzazione dell'incarico, porgo cordiali saluti.  
*Avv. Isabella Peroni*

---

**Studio Legale Peroni**

Largo Po n. 1, 21052 Busto Arsizio (VA) – Italy  
Tel +39-0331794361 / Tel e Fax +39-0331799851  
e-mail: [info@studiolegaleperoni.it](mailto:info@studiolegaleperoni.it)

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono stati inviati da uno Studio Associato di Avvocati e potrebbero contenere informazioni coperte da segreto professionale e riservate ai sensi del Codice della Privacy (d.lgs.196/03), che protegge, anche con sanzioni penali (ai sensi dell'art. 616 c.p.), i dati personali.

Questa e-mail è riservata ad uso esclusivo del suo destinatario e persone diverse dallo stesso non possono conoscere, usufruire, comunicare, copiare o diffonderne i contenuti.

Chiunque ricevesse questa e-mail per errore, è pregato di informarci immediatamente, rispondendo a questo stesso indirizzo e-mail, e poi di procedere alla cancellazione di questo messaggio dal suo sistema.

Grazie.